



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 12/05/2020

FATTO

La ricorrente afferma nel ricorso, allegando documentazione a supporto, di essere cointestataria, con pari facoltà di rimborso, di un buono fruttifero postale della serie "Q/P", del valore di 5.000.000 di lire, emesso dopo il luglio 1986, e che l'intermediario resistente ha liquidato il titolo per la somma di € 28.881,79, inferiore a quella dovuta poiché non calcolata includendo il valore nominale indicato sul retro del titolo per gli anni dal 21° al 30° (lire 1.777.400 a bimestre). Infatti, applicando i rendimenti propri della serie P per gli anni dal 21° al 30°, il valore da liquidare sarebbe pari a euro 65.735,48 con una differenza, rispetto a quanto effettivamente liquidato, di euro 36.853,69, al netto della ritenuta fiscale applicabile pro tempore (12,5%).

Ritenendo scorretto l'importo liquidato e proposto pertanto reclamo con esito insoddisfacente, la ricorrente si rivolge all'ABF e chiede che il Collegio riconosca il suo diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per gli anni dal 21° al 30°, per un totale di 36.853,69 quale differenza rispetto a quanto già liquidato.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni, posto che la ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per un buono fruttifero della serie Q/P con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio, precisa che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie. In particolare sostiene che il D.M. ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a



prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro, il quale, a prescindere dal punto esatto di apposizione, sostituisce in toto la stampigliatura originaria, non presentando l'indicazione dei rendimenti dal 21° al 30° anno perché non prevista dal D.M. citato.

In particolare, a sostegno della correttezza del proprio operato, la resistente richiama l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione SS.UU. (decisione n. 3963/19), che a suo avviso negherebbe il principio del legittimo affidamento per i buoni della serie Q/P ed inoltre argomenta che non sarebbe pertinente il riferimento alla precedente pronuncia del 2007 poiché riguardante una differente fattispecie.

Ritenuto inoltre che la ricorrente avrebbe dovuto conoscere o informarsi circa il contenuto del D.M. 13/6/86, data anche la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e che pertanto le sue pretese siano prive di fondamento, chiede il rigetto del ricorso.

Con repliche parte ricorrente insiste per l'accoglimento della propria domanda e, per quanto concerne le affermazioni dell'intermediario, rileva come la giurisprudenza da questi richiamata attenga a casi diversi da quello in esame, in cui l'attore chiedeva il riconoscimento dei rendimenti originari per titoli emessi prima del D.M. 13/06/1986.

DIRITTO

La controversia verte sul riconoscimento degli interessi secondo le indicazioni riportate su un buono fruttifero postale.

Dalla documentazione prodotta la ricorrente risulta cointestataria con p.f.r., nonché erede, di un buono fruttifero postale della serie Q/P, del valore nominale di lire 5.000.000, emesso il 2 gennaio 1989. Il buono, originariamente della serie "O", riporta sul recto i timbri di una prima variazione della serie (da "O" a "P"), nonché di una seconda variazione successiva (da "P" a "Q/P"); risultano sul retro i timbri di variazione dei tassi corrispondenti alle due serie citate, ma, a fronte di una durata trentennale dei buoni, i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno sono invece stabiliti con scritta perfettamente visibile nel testo originale dei buoni stessi, non cancellata, integrata o modificata sul punto e separata dalla tabella portante gli interessi sino al 20° anno, modificata con il timbro.

Come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, nei casi, quali quello all'odierno esame, in cui sono presenti e leggibili i timbri prescritti, ma questi non indicano i rendimenti successivi al 20° anno, non sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore del titolo delle condizioni economiche relative alla serie originaria per il periodo indicato nei timbri, vale a dire fino al 20° anno. Per il periodo successivo, non essendo né indicati con timbro di modifica della letterarietà del titolo i nuovi rendimenti, né intervenuta alcuna successiva etero-integrazione del contratto, cioè in assenza di interventi normativi sui tassi originariamente pattuiti e dunque di modificazioni rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione del titolo, deve ritenersi che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore [...] sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni" (cfr. ampiamente Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), nella sua forma letterale originaria, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali dei buoni fruttiferi (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013). Ne consegue che la domanda della ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P, il rendimento previsto sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, così come letteralmente espresso in valori assoluti, sempre tuttavia al netto della ritenuta fiscale applicabile, merita di essere accolta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA